



Tribunale di Vicenza

Ordinanza di vendita mobiliare con delega al Notaio

N. 1275/13 R. Es.

N. .... /14 Cron.

Nella procedura esecutiva n. 1275/13 R.G.Es.

II G.E.

promossa da: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA

Nei confronti di:

E nei confronti di

vista l'istanza di vendita di parte esecutante, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.10.2014

AFFIDA

Al notaio dott.ssa Patrizia Cardarelli c/o Anvipes- Associazione Notarile Vicentina per le procedure esecutive - Contrà Apolloni n. 27 le operazioni di vendita della quota di partecipazione di ..... nelle società con sede in Marano Vicentino, via Capitello di Sopra n. 42, C.F., P.I. e n. di iscrizione al R.I. ...., capitale sociale di € 10.200,00 interamente versato, pari al 45% del capitale sociale, al prezzo base di € 922.500,00, e nella società ..... con sede in Marano Vicentino, via Capitello di Sopra n. 42, C.F., P.I. e n. di iscrizione al ..... capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato, pari al 35% del capitale sociale, al prezzo base di € 770.000,00

ORDINA

La vendita dei beni pignorati con le forme indicate dall'art. 532 cpc, ovvero nella forma della vendita senza incanto con previsione nella medesima ordinanza di vendita della successiva vendita con incanto che si svolgerà non oltre 30 giorni dalla vendita senza incanto.

I Beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima che deve essere consultata dall'offerente, ed alla quale va espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni (ivi compreso il diritto di prelazione a favore degli altri soci, in caso di cessione per atto tra vivi, previsto dall'art. 9 dello Statuto della società ..... e dall'art. 7 dello Statuto della società ..... , che danno luogo alla applicazione alla fattispecie delle norme di cui all'art. 2471 comma III c.c.)

DISPONE

che il notaio provveda:

- 1) a predisporre un apposito fascicolo delle attività delegate - che andrà successivamente a costituire un sottofascicolo del fascicolo dell'esecuzione - recante: a) l'indicazione "Tribunale di Vicenza - Sottofascicolo relativo alle operazioni delegate ex art. 534 c.p.c."; b) il numero di registro generale della procedura esecutiva; c) il numero del registro delle deleghe di cui all'art 179 quater, co.2, disp.att. c.p.c.; d) il nominativo del notaio delegato, e) un'apposita colonna ove il notaio provvederà ad indicare le date degli incanti; f) un altro apposito spazio ove documentare i passaggi del sottofascicolo dalla cancelleria dell'esecuzione al notaio e viceversa; e contenente al suo interno, la copia dei seguenti atti del fascicolo dell'esecuzione - che rimarrà depositato presso la cancelleria dell'esecuzione: I) precetto; II) pignoramento; III) atti di intervento; IV) verbale delle udienze; V) provvedimento di delega; VI) relazione dell'esperto;
- 2) alla redazione dell'avviso di vendita avente il contenuto di cui al combinato disposto degli articoli 534 bis e 591 bis c.p.c., ed alla sua notificazione a tutte le parti; trasmettendo copia di detto avviso a codesto ufficio;
  - il notaio provvederà a richiedere la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c.
  - il notaio stabilirà nell'avviso di vendita che il creditore procedente o altro creditore munito di titolo esecutivo e promotore gli atti esecutivi provveda a richiedere la pubblicazione dell'avviso di vendita, con annuncio sintetico di tipo commerciale, almeno 45 giorni prima della data dell'incanto, sul seguente giornale:

\* "Il Giornale di Vicenza";

nonchè l'inserimento entro lo stesso termine dell'intero avviso sul sito internet di ASTE ON LINE ( [www.tribunaledivicenza.it](http://www.tribunaledivicenza.it)); e sul sito internet [ASTAUECAVE.NET](http://ASTAUECAVE.NET)

- il notaio avvertirà il creditore procedente che il modulo di richiesta delle suddette pubblicazioni dovrà essere depositato presso l'ANVIPES Associazione Notarile per le procedure esecutive, Contrà Apolloni n. 27 - Vicenza entro e non oltre il termine stabilito dal G. E. in relazione alle date delle pubblicazioni di tutti gli annunci delle vendite mobiliari del Tribunale di Vicenza;

- prima di procedere all'asta il notaio verificherà l'adempimento delle pubblicazioni come sopra indicate. Qualora le pubblicità come sopra prescritte non risultino effettuate il Notaio rimetterà il fascicolo al G. E. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

- nell'avviso dovrà essere specificato che tutte le attività, che, a norma di legge debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, dovranno essere effettuate dal notaio delegato nel luogo da questo indicato e che ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso di lui;

- l'avviso dovrà altresì contenere l'avvertimento che maggiori informazioni potranno essere acquisite tramite esame della perizia e, per quanto riguarda le generalità del debitore, presso la cancelleria del tribunale;

- l'avviso dovrà altresì contenere l'indicazione dell'esistenza di diritti di prelazione per l'acquisto delle azioni;

- nel caso in cui sui beni oggetto dell'asta gravino trascrizioni non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento, dovrà farsi menzione, anche solo generico nell'avviso e nel relativo estratto;

3) alla ricezione delle cauzioni di partecipazione all'asta e del deposito delle spese di vendita ai sensi dell'art. 580 c.p.c., da versarsi con un assegno circolare intestato al notaio delegato di importo pari al 10% del prezzo base di vendita, a titolo di cauzione;

4) all'effettuazione delle vendite senza e con incanto, nel giorno, nell'ora e nel luogo di cui all'avviso, con le modalità di cui all'articolo 537 c.p.c. redigendone verbale ai sensi del combinato disposto degli articoli 534 bis e 591 bis, co. 3 e 4, c.p.c.;

5) a versare l'importo della cauzione, delle spese per il trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione, da versarsi con le modalità di cui al precedente punto n. 3), sul libretto di deposito nominativo, con indicazione sussidiaria della procedura esecutiva e vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, presso la *Banca Popolare di Vicenza filiale al Contrà Poch*

6) a fissare, nel caso di incanto deserto per mancanza di possibili offerenti un nuovo incanto con le modalità di cui al precedente punto 4), riducendo in misura comunque non eccedente 1/5 il prezzo base dell'incanto precedente; analogamente ma senza riduzione provvederà nell'ipotesi di mancato pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 540 c.p.c., a spese e sotto e sotto la responsabilità dello stesso aggiudicatario inadempiente; in ogni caso il notaio dovrà dare comunicazione a questo ufficio dell'esito di ogni incanto e, nell'ipotesi di tre incanti consecutivi infruttuosi, rimetterà il fascicolo al Giudice dell'Esecuzione per l'assunzione delle determinazioni del caso;

7) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.;

8) ad autorizzare, sull'istanza di cui agli articoli 505 e 530 c.p.c. e con atto avente il contenuto di cui all'art. 507 c.p.c., l'assegnazione dei beni pignorati, previa fissazione agli altri creditori ed al debitore di un termine, non inferiore ai quindici giorni, per far pervenire presso il suo studio le eventuali osservazioni;

alla scadenza il notaio fissa il termine entro il quale l'assegnatario dovrà versare con le modalità di cui al precedente punto 3) l'eventuale conguaglio;

9) a predisporre, effettuato il versamento del prezzo, ai sensi dell'art. 540 c.p.c., il decreto di trasferimento, trasmettendolo senza indugio a questo giudice, unitamente al fascicolo;

10) ad eseguire la formalità di registrazione, nonchè all'espletamento delle formalità di cancellazione

delle trascrizioni dei pignoramenti, conseguenti al decreto di trasferimento, con spese a carico delle  
procedura e provvisoriamente a carico del creditore procedente, in deroga all'art. 7 D.M. 25 maggio  
1999 n. 313, in relazione all'esigenza della massima uniformità di condizione d'acquisto per gli  
aggiudicati nelle vendite con incanto delegate ai notai e nelle vendite senza incanto tenute dal Giudice  
dell'Esecuzione; ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. provvederà inoltre ad ogni altro incombente, anche  
di carattere fiscale, che ai termini di legge, sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

11) il notaio restituirà quindi definitivamente il fascicolo a questo ufficio.  
Il notaio dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, in ogni caso entro il termine di  
16 mesi e con fissazione della prima vendita senza incanto entro il termine di 6 mesi dalla data delle  
presente delega. E' esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti se non per ordine del giudice  
dell'esecuzione ovvero di ritardarne la fissazione.

Il notaio curerà il sollecito versamento di tutte le somme acquisite alla procedura sul libretto di cui al  
precedente punto 5), allegando all'atto della definitiva restituzione del fascicolo fotocopia dei relativi  
movimenti e specifica di tutte le somme percepite, delle spese effettuate e del ricavo netto.

Si comunica alle parti e ad ANMPS

Uscita, e 29/10/14

Il Giudice dell'Esecuzione

*forlano*

IL CANCELLIERE

*Eneio Rizzi*